

Comune di San Clemente
Provincia di Rimini
I.U.C.-TASI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 26/11/2014

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione e Scopo Regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto d'imposta

Art. 4 – Soggetto passivo

Art. 5 – Specifiche fattispecie

Art. 6 – Base imponibile

Art. 7 – Aliquote e detrazioni

Art. 8 - Abitazione principale e loro pertinenze

Art. 9 – Versamenti

Art. 10 – Dichiarazione

Art. 11 – Attività di controllo

Art. 12 – Sanzioni

Art. 13 – Contenzioso

Art. 14 – Riscossione coattiva

Art. 15 – Entrata in vigore

Art. 1
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) previsto dall'art. 1 commi 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 2
Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3
Presupposto d'imposta

1. Sono assoggettati al tributo tutti gli immobili ubicati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente specificate nella normativa di riferimento.
2. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
3. Sono assoggettate alla TASI anche le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come individuate dalle disposizioni normative in materia di IMU.
Sono esclusi dalla tassa sui servizi indivisibili gli immobili di proprietà dello Stato, Regioni, Province e Comune così come espressamente indicate dell'art. 1, comma 3, del L. n. 68/2014

Art. 4
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili aventi autonomo identificativo catastale.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
4. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, stabilita con apposita delibera di Consiglio Comunale. La restante parte (90%) è dovuta dal possessore.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5

Specifiche fattispecie

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali, terreni e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune, mentre per i locali in uso esclusivo la tassa resta a carico dei singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso di immobili assoggettati all'aliquota massima dell'IMU (case a disposizione e appartamenti affittati) sono esentati dal pagamento del tributo TASI ai sensi dell'art. 1 comma 677 del L. 147/13.

Art. 6

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista dalla normativa disciplinante l'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i.. Tale valore è determinato assumendo la rendita catastale del fabbricato o del terreno agricolo assoggettato alla TASI, opportunamente rivalutato e moltiplicato per i coefficienti corrispondenti, fissati dal legislatore ai fini IMU. Alla base imponibile così determinata è applicata l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per lo specifico immobile.
2. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili, calcolata in conformità ai criteri dettati dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/92, viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento. (valore aree fabbricabili approvato annualmente con delibera di Consiglio Comunale).

Art. 7

Aliquote e detrazioni

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono approvate le aliquote e le eventuali detrazioni TASI per l'anno cui il bilancio di previsione si riferisce.
2. Con la medesima delibera, inoltre:
 - sono individuati ed indicati analiticamente i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui

copertura la TASI è diretta;

- può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 8

Abitazione principale e loro pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) in applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principali:
 - I. i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
 - II. assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto detta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
 - III. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
 - IV. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008.
 - V. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, d.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. E' applicata la TASI relativa alle abitazioni principali anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 9

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dal soggetto passivo per anni solari, proporzionalmente ai mesi

dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A tal fine:

- il mese di 31 giorni si computa per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 16 giorni;
- il mese di 30 giorni si computa per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16;
- il mese di febbraio si computa per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni;
- il giorno dell'atto pubblico di trasferimento di diritti reali di godimento sul bene immobile è conteggiato in capo al soggetto acquirente, salvo patto contrario fra le parti.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso di pluralità di possessori dello stesso oggetto imponibile, ogni possessore effettua un distinto versamento della TASI proporzionalmente alla propria percentuale di possesso ed avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'oggetto imponibile.
4. Il tributo è applicato e versato in autoliquidazione da parte del soggetto passivo, esclusivamente mediante modello F24EP.
5. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali **la prima entro il 16 giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. **La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termine per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10

Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione o è intervenuta successiva modifica in relazione ai fabbricati ed alle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 11 **Attività di controllo**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n.147 del 2013 e nella Legge 296 del 2006.
2. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del Regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 9 del Regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 **Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui servizi indivisibili ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell' articolo 14 del D.L. 201/2011.

Art. 13 **Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate tutte le disposizioni vigenti in materia.

Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

Art. 14

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Con apposita delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs n. 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 8,00.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 ° gennaio 2014.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norma di legge e regolamentari vigenti in materia, in quanto compatibili.